



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 36 DEL 29-04-2019

Registro Generale n. 50

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI N. 36 DEL 29-04-2019

Ufficio: UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: COMUNICAZIONE MORTE ANIMALE E RICHIESTA DISTRUZIONE DI CARCASSE. PROPRIETA' MACCHIONE GIUSEPPE COD. AZ. 072 AQ 011
--

Visto il R.D. n. 3298 del 20.12.1928 ;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche integrazioni concernente "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria";

Visto il decreto legislativo n°508/92 art. 3 comma 4;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, recante "interventi d'urgenza";

Vista la comunicazione di morte animali e richiesta di distruzione delle carcasse da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 1 di L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, assunto al protocollo del Comune di Pizzoli, al numero **5288** del **23.04.2019**, relativo ad un **ovino**, con marchio auricolare n° **IT066000143600** di proprietà del Sig. **Macchione Giuseppe Cod. Az. 072 AQ 011**

Constatato che il predetto Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria ha effettuato presso il sopra citato allevamento un sopralluogo tecnico-sanitario , escludendo tra le cause di morte degli animali fenomeni di natura infettiva.

Trattandosi di materiale di ctg. 1 o 2 , come indicato all'art.8 e 9 del Regolamento 1069/2009 (CE), e l'art.12 dello stesso Regolamento prevede l'eliminazione mediante incenerimento in un impianto riconosciuto.

Tuttavia l'art.19. del medesimo Regolamento prevede anche l'eliminazione mediante sotterramento in loco, sotto controllo ufficiale, dei corpi interi di animali morti contenenti materiali specifici a rischio.

ORDINA

Al sig. **Macchione Giuseppe** nata il 19.01.1954 a L'Aquila e residente in Via Villa Re n° 10 Pizzoli,

C.F **MCCGPP54A19G726Z.**, di eliminare la distruzione dell'animale con una la seguente modalità:

SOTTERRAMENTO dopo aver verificato che il terreno in cui effettuare tale pratica non sia gravato da vincoli di natura idrogeologica e si sia accertata l'assenza di rischi di contaminazione delle falde acquifere, al fine di evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente, ad una profondità adeguata e sufficiente ad impedire l'accesso ai carnivori, così come previsto nell'art. 8, punto 4, lettera a) del Regolamento CE 1069/2009 e dell'art. 7 del Regolamento CE 811/2003 del D.P.R. 320/54.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente al servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 1 di L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Produzioni Zootecniche alle forze dell'ordine presenti sul territorio, al fine di constatare l'avvenuta ottemperanza del presente dispositivo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to Ing. Giovannino Anastasio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 29-04-2019

pubblicazione n. 414

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 29-04-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Soccorsi Luciana

Copia conforme all'originale

Data 29-04-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Soccorsi Luciana
